



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 467 del 30/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

272) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOCENE FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARVULLI LORENZO PER 10 GARE, A CARICO DEL CALCIATORE LANNI GABRIELE PER 8 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI CIPRIANI EMANUELE, SECCI DE PAOLIS SAMUELE E VIGNATI CESARE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.401 LND DEL 07/05/2026
(Gara: FOCENE FOOTBALL CLUB – ATLETICO NOMENTANO del 02/05/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 29/05/2026

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 401 LND del 7 maggio 2026, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava ai calciatori Marvulli Lorenzo, Lanni Gabriele, Cipriani Emanuele, Secci De Paolis Samuele e Vignati Cesare le sanzioni indicate in epigrafe, in relazione ai fatti verificatisi nel corso della gara Focene Football Club – Atletico Nomentano del 2 maggio 2026.

Dal referto arbitrale emerge che, al 47° minuto del secondo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della società Atletico Nomentano, il Direttore di gara veniva accerchiato da numerosi calciatori della società Focene Football Club che lo minacciavano e, in alcuni casi, lo spintonavano, inducendolo a ritenere compromessa la possibilità di proseguire regolarmente l'incontro.

In particolare, l'Arbitro attribuiva al calciatore Marvulli Lorenzo la condotta consistita nell'averlo spintonato con forza e minacciato di percosse; al calciatore Lanni Gabriele quella di averlo spinto facendolo arretrare di alcuni passi e di averlo minacciato; ai calciatori Cipriani Emanuele, Secci De Paolis Samuele e Vignati Cesare quella di aver rivolto minacce di percosse nei suoi confronti.

Avverso tale decisione la società Focene Football Club proponeva rituale reclamo, preceduto da

tempestivo preannuncio, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara e sostenendo, in particolare, la sussistenza di errori nell'individuazione di alcuni dei responsabili delle condotte contestate.

La reclamante chiedeva, in via principale, l'annullamento delle sanzioni e, in subordine, la loro riduzione.

La società formulava altresì richiesta di audizione, che veniva regolarmente espletata. In tale sede il rappresentante della società ribadiva che soltanto alcuni tesserati avevano preso parte alle proteste nei confronti dell'Arbitro, contestando il coinvolgimento di altri calciatori e insistendo sulla necessità di una rivisitazione delle sanzioni irrogate.

Alla riunione del 28 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, questa Corte procedeva all'esame degli atti ufficiali e delle deduzioni formulate dalla reclamante.

Preliminarmente deve ribadirsi come il referto arbitrale costituisca fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva e faccia piena prova dei fatti ivi descritti, salvo che emergano elementi idonei a dimostrarne l'intrinseca inattendibilità, circostanza che nel caso di specie non risulta comprovata.

Non possono pertanto trovare accoglimento le doglianze della reclamante nella parte in cui mirano ad una sostanziale rivalutazione del contenuto del rapporto arbitrale o ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal Direttore di gara.

Tuttavia, pur dovendosi ritenere accertata la partecipazione dei calciatori sanzionati alla condotta collettiva di protesta e accerchiamento posta in essere nei confronti dell'Arbitro, la Corte ritiene che le sanzioni irrogate possano essere parzialmente rideterminate in considerazione delle specifiche modalità delle singole condotte.

In particolare, con riferimento ai calciatori Marvulli Lorenzo e Lanni Gabriele, pur risultando accertato il contatto fisico nei confronti del Direttore di gara, dallo stesso referto emerge che gli spintoni non hanno provocato alcuna conseguenza lesiva né determinato danni fisici all'Ufficiale di gara.

Le condotte mantengono indubbia gravità in quanto inserite in un contesto di accerchiamento e pressione intimidatoria nei confronti dell'Arbitro, ma appaiono meritevoli di una moderata riduzione del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all'assenza di conseguenze ulteriori e alla concreta offensività dei fatti.

Parimenti, quanto alle posizioni dei calciatori Cipriani Emanuele, Secci De Paolis Samuele e Vignati Cesare, la Corte rileva come agli stessi siano state attribuite esclusivamente condotte di carattere minaccioso e protestatario, senza alcun contatto fisico con il Direttore di gara.

Ferma restando la rilevanza disciplinare di tali comportamenti, tenuti in un momento di particolare tensione agonistica e nell'ambito dell'accerchiamento contestato, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare suscettibile di contenuta riduzione, in ossequio ai principi di proporzionalità e gradualità della pena sportiva.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene equo rideterminare le sanzioni nei termini indicati nel dispositivo.

Tanto premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Marvulli Lorenzo a 8 gare, a carico del calciatore Lanni Gabriele a 7 gare e a carico dei calciatori Cipriani Emanuele, Secci De Paolis Samuele e Vignati Cesare a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 11 giugno 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

279) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMY GIOVANNICASTELLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DEL VECCHIO NICOLAS FINO ALL'1/11/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLAIACOMO SAMUELE FINO AL 14/05/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.228 SGS DEL 14/05/2026 (Gara: ACCADEMY GIOVANNICASTELLO – PRO ROMA CALCIO A R.L. del 09/05/2026 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 05/06/2026

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 228 SGS del 14.05.2026, il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara Accademy Giovannicastello – Pro Roma Calcio A R.L. del 09.05.2026, irrogava alla società Accademy Giovannicastello l'ammenda di euro 250,00, disponeva la squalifica dell'allenatore Del Vecchio Nicolas fino al 01.11.2026 e la squalifica del calciatore Colaiacomo Samuele fino al 14.05.2027, per le condotte meglio descritte nel referto arbitrale.

Avverso tale decisione proponeva tempestivo reclamo la società Accademy Giovannicastello, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e deducendo, in particolare, l'erronea individuazione del responsabile dell'episodio contestato al calciatore Colaiacomo Samuele.

La reclamante sosteneva infatti che il reale autore del gesto fosse in realtà il tesserato Valerio Viva, e che il contatto con l'arbitro sarebbe comunque avvenuto in modo accidentale, avuto riguardo al contesto ed alle caratteristiche dei luoghi in cui si verificarono i fatti. In via subordinata chiedeva la riduzione delle sanzioni irrogate al calciatore, all'allenatore ed alla società.

Nella riunione del 04.06.2026 veniva sentito il rappresentante della società reclamante, il quale si riportava integralmente ai motivi di reclamo, insistendo per l'accoglimento dello stesso.

Successivamente, nella riunione del 11.06.2026, la Corte procedeva all'audizione del direttore di gara, il quale confermava integralmente quanto riportato nel referto arbitrale.

In particolare, l'arbitro precisava che, al termine della gara, mentre si trovava nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi, diversi calciatori della società Accademy Giovannicastello, privi della maglia di gioco, gli passavano molto vicino in uno spazio particolarmente ristretto, urtandolo volontariamente.

Precisava tuttavia di aver potuto identificare soltanto il calciatore n. 4 Colaiacomo Samuele, poiché ancora munito della maglia di gara. Lo stesso, transitando accanto al direttore di gara, lo urtava volontariamente con il gomito e, incurante dei richiami ricevuti, proseguiva verso lo spogliatoio. L'arbitro aggiungeva che il gesto appariva riconducibile ad un moto di stizza e che dall'episodio non derivava alcuna conseguenza fisica.

Quanto alla posizione dell'allenatore Del Vecchio Nicolas, il direttore di gara confermava che questi si frapponeva tra lui ed il calciatore, impedendogli di raggiungerlo, rivolgendogli contestualmente frasi irriguardose e minacciose e ponendo in essere un atteggiamento intimidatorio, portandosi faccia a faccia con l'ufficiale di gara e simulando il gesto di alzare le mani, senza tuttavia giungere ad alcun contatto fisico.

La Corte, esaminati gli atti ufficiali, il reclamo proposto dalla società e le dichiarazioni rese nel corso delle audizioni, ritiene che le doglianze formulate dalla reclamante possano trovare accoglimento soltanto in parte.

La società ha in primo luogo contestato l'esatta individuazione del calciatore responsabile dell'episodio verificatosi al termine della gara, sostenendo che vi sarebbe stato uno scambio di

persona e che l'autore del contatto con il direttore di gara sarebbe stato altro tesserato, il quale avrebbe peraltro ammesso la propria responsabilità mediante apposita dichiarazione prodotta agli atti.

Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa.

Il direttore di gara, infatti, sia nel referto arbitrale che nel corso dell'audizione disposta da questa Corte, ha confermato con assoluta fermezza di aver identificato nel calciatore Colaiacono Samuele il soggetto che lo aveva volontariamente urtato.

In particolare, l'arbitro ha chiarito di non essere stato in grado di identificare altri calciatori che, transitando nelle sue immediate vicinanze, erano privi della maglia di gioco, mentre ha potuto riconoscere con certezza il Colaiacono poiché ancora munito della divisa di gara e chiaramente individuabile.

Le dichiarazioni rese dal direttore di gara risultano coerenti, precise e prive di contraddizioni e, pertanto, non sussistono elementi idonei a superare la valenza probatoria privilegiata attribuita al referto arbitrale dall'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Quanto al contatto fisico il direttore di gara ha ribadito che l'urto ricevuto dal calciatore Colaiacono Samuele seppur volontario deve essere contestualizzato nell'ambito di una situazione di tensione venutasi a creare al termine della gara e che lo stesso sia riconducibile ad un gesto di stizza, privo di particolare forza offensiva e del tutto privo di conseguenze fisiche.

La Corte ritiene pertanto che la responsabilità disciplinare del calciatore debba essere integralmente confermata, ma che la misura della sanzione irrogata in primo grado risulti eccessivamente afflittiva rispetto alle concrete modalità della condotta accertata.

Alla luce di tutte le circostanze sopra evidenziate, valutata la concreta offensività della condotta, la giovane età dei tesserati coinvolti, l'assenza di conseguenze lesive e la necessità di assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione, la Corte ritiene equo rideterminare la squalifica del calciatore Colaiacono Samuele fino al 14.11.2026.

Diversamente, nessun motivo sussiste per modificare la sanzione inflitta all'allenatore Del Vecchio Nicolas.

La condotta da questi tenuta, così come descritta nel referto arbitrale e confermata integralmente in sede di audizione, risulta caratterizzata da particolare gravità sotto il profilo disciplinare, avendo l'allenatore ostacolato l'operato del direttore di gara, impedendogli di raggiungere il calciatore autore della condotta contestata e ponendo in essere un comportamento irrispettoso, minaccioso ed intimidatorio nei confronti dell'ufficiale di gara.

Tali circostanze giustificano integralmente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, che deve pertanto essere confermata.

Parimenti deve essere confermata l'ammenda di euro 250,00 inflitta alla società reclamante, in applicazione dei principi di responsabilità diretta ed oggettiva previsti dall'art. 6 co. 2 Codice di Giustizia Sportiva per cui la società sportiva risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, per il comportamento posto in essere dal proprio allenatore Sig. Del Vecchio Nicolas.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Colaiacono Samuele al 14/11/2026, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 30 giugno 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato